

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12657 del 19/05/2017

Rito camerale di legittimità di cui al d.l. n. 197 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2016 - Memorie scritte - Deposito da parte dell'intimato costituitosi tardivamente - Funzione - Fondamento.

In tema di rito camerale di legittimità di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., inserito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. f), del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, la memoria di parte prevista dal secondo periodo dell'unico comma del predetto art. 380-bis.1 – la quale, in ragione del principio "tempus regit actum", può essere depositata anche dall'intimato che si fosse costituito tardivamente al fine di partecipare alla discussione orale – ha funzione meramente illustrativa delle questioni già presenti in giudizio e non può introdurre di nuove, non essendo previste occasioni di replica a favore delle altre parti.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 12657 del 19/05/2017